

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Atto n. 7 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario</i>)	5
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	12
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	14
SEDE REFERENTE:	
Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democrazia dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella e C. 1154 Governo e petizione n. 43 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Atto n. 7.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 giugno 2013.

Giuseppe LAURICELLA (PD), *relatore*, tenendo conto di quanto emerso dal dibattito svolto nelle precedenti sedute presenta una proposta di parere contrario sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Florian KRONBICHLER (SEL), concorda con la proposta di parere contrario del relatore.

Rileva infatti che lo schema di decreto appare quasi come una sorta di attestato dell'ex-Ministro dell'interno ai suoi colleghi prefetti. Si prevede la costituzione di comitati di controllo che, di fatto, esautorano le competenze proprie delle autonomie locali.

Riguardo alla situazione specifica delle Province autonome di Trento e di Bolzano, da lui ben conosciuta, il fatto che il provvedimento ampli le competenze del commissario governativo rispetto a quelle del Presidente della Giunta provinciale,

alimenta il sospetto che si vogliano centralizzare le funzioni di indirizzo e coordinamento.

Infine, sottolinea come si tratti di un provvedimento estemporaneo, che verrebbe adottato al di fuori della soppressione delle Province, intervento, a suo avviso, indispensabile per delineare un nuovo quadro della presenza dello Stato sul territorio.

Renato BALDUZZI (SCpI) si associa alle perplessità espresse ma non tanto sulla base delle ragioni testè evidenziate dal collega quanto piuttosto in ragione della necessità di una individuazione chiara ed esplicita delle competenze prefettizie.

Ritiene che i prefetti svolgano una funzione importante sui territori; nel testo in esame, peraltro, è opportuna una maggiore specificazione in più punti, a partire dalla funzione di autorità provinciale di pubblica sicurezza e di pubblica incolumità.

Emanuele FIANO (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere contrario del relatore.

Intende quindi soffermarsi su alcuni punti. In primo luogo, richiama la mancanza di un quadro normativo certo riguardo all'assetto delle province pur tenendo conto che il Governo ha manifestato la chiara intenzione, come da ultimo emerso nel corso dell'audizione del ministro per gli affari regionali e le autonomie, Graziano Delrio, di procedere celermente su tale materia.

In secondo luogo, richiama le perplessità emerse nel dibattito riguardo all'effettiva possibilità di conseguire i risparmi attesi, essendo anche stata espressa la preoccupazione sul rischio di dare luogo a spese aggiuntive alla luce delle nuove funzioni previste.

Infine, ritiene che i poteri posti dal provvedimento in capo al prefetto, relativamente ai livelli essenziali delle prestazioni attinenti ai diritti sociali e civili, appaiono, oltre che imprecisati, anche non condivisibili a suo avviso.

Mariastella GELMINI (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere contrario del relatore.

Rileva, infatti, come una riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio e dell'articolazione delle prefetture-UTG in assenza di un quadro normativo certo sull'assetto delle province non appare condivisibile. Ricorda come, nel corso dell'audizione svolta, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Graziano Delrio, abbia assicurato che vi è l'intenzione di procedere in tempi certi. Ritiene dunque che si potrà riaffrontare il tema in esame una volta chiarito il destino delle province. Richiama, altresì, quanto evidenziato dall'ANCI nel proprio parere e ribadisce come, altrimenti, vi è il rischio di dare luogo ad una grande confusione.

Fabiana DADONE (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere contrario del relatore per i motivi già espressi nel corso della discussione. Tra questi, ricorda che il termine per l'adozione del provvedimento in esame è già venuto in scadenza; al contempo, il quadro normativo relativo al futuro assetto delle province è ancora incerto. Infine, stigmatizza il fatto che si attribuiscono nuovi e ulteriori poteri ai prefetti, nonostante ne abbiano già molti e sebbene all'inizio il riferimento fosse solo alle prefetture-UTG.

Renato BALDUZZI (SCpI) evidenzia al relatore l'opportunità di integrare le premesse della proposta di parere evidenziando come « i poteri del prefetto appaiono inoltre imprecisati per quanto attiene alle funzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza e di pubblica incolumità ».

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene, in particolare, condivisibile aver fatto riferimento, nelle premesse contenute nella proposta di parere, alla circostanza per cui i poteri del prefetto, rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni attinenti ai diritti sociali e civili, appaiono imprecisati. A suo avviso è altresì opportuno sottolineare

con forza come questi appaiano esorbitanti rispetto all'ambito di intervento normativo autorizzato dalla legge per l'esercizio del potere regolamentare del Governo.

Emanuele FIANO (PD) riguardo al punto testé richiamato dal collega Bressa prospetta al relatore l'opportunità di sopprimere le parole « in parte » in modo da rendere più incisivo il riferimento al fatto che i poteri del prefetto, rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni attinenti ai diritti sociali e civili, appaiono esorbitanti rispetto all'ambito di intervento normativo autorizzato dalla legge per l'esercizio del potere regolamentare del Governo

Il sottosegretario Domenico MANZIONE, premesso che il Governo non ha osservazioni sulla proposta di parere e prende atto dell'orientamento della Commissione, sottolinea che lo schema di regolamento in esame non mira a mantenere il posto ai prefetti, ma ha come unica finalità quella di dare attuazione a una disposizione di legge introdotta nell'ordinamento dal precedente Esecutivo. Quanto al merito, lo schema di regolamento parte dall'assunto che, a prescindere da quale sarà la sorte delle province, la dimensione circondariale ottimale per le prefetture-uffici territoriali del Governo è rappresentata dalla circoscrizione provinciale. Ciò premesso, dichiara che manifesterà al ministro dell'interno l'avviso che il Governo debba soprassedere all'adozione del regolamento – fermo restando che la decisione al riguardo spetta al ministro e al Consiglio dei ministri – in attesa di definire la questione ordinamentale relativa alle province. Ricorda, infine, che per la riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio occorrerà – se si vorrà procedere ancora con regolamento di delegificazione – una nuova autorizzazione in quanto il termine dell'autorizzazione alla base dello schema in esame è già adesso scaduta da tempo.

Giuseppe LAURICELLA (PD), *relatore*, ricorda come fin dall'inizio del dibattito

sia emersa l'insufficienza del provvedimento. Ribadisce quindi l'auspicio di poter definire una riforma dell'organizzazione dello Stato sul territorio che abbia il carattere dell'organicità e della coerenza rispetto all'assetto istituzionale che sarà definito.

Riformula, quindi, nella parte delle premesse, la proposta di parere contrario nel senso emerso dal dibattito (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 20 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sesa Amici.

La seduta comincia alle 13.40

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella e C. 1154 Governo e petizione n. 43.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 giugno 2013.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Maria Elena BOSCHI (PD) reputa positiva la discussione in atto sull'abolizione

del finanziamento pubblico ai partiti, anche per la grande attenzione prestata al tema da parte dei cittadini.

Proprio in virtù della delicatezza del tema, si dichiara favorevole alla necessità di un approfondimento, mantenendo però circoscritti i tempi di esame; e questo per non dare all'esterno l'idea che il Parlamento voglia andare per le lunghe o perdere tempo. Sottolinea, infatti, la necessità di modificare la normativa vigente e ricorda come il tema dell'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti sia nei programmi di diversi gruppi, come il Movimento 5 Stelle e il Popolo della libertà.

Nell'elaborare una nuova normativa, bisogna però, a suo avviso, evitare di reintrodurre nuove forme di finanziamento pubblico, anche per coerenza con l'esito del referendum abrogativo del 1993, che non può essere messo in discussione.

Giudica positivamente la gradualità prevista dal disegno di legge del Governo, al fine di non far cadere il peso dell'abolizione del finanziamento pubblico sulle spalle dei lavoratori dei singoli partiti.

Infine, ritiene che debba essere assicurata la trasparenza delle spese effettuate dai partiti, in modo da permettere una forma di controllo da parte dei cittadini che hanno deciso di finanziare i partiti, e nel contempo anche la trasparenza relativa ai soggetti finanziatori dei partiti, in modo da evitare qualsiasi forma di influenza privata su di essi.

Andrea GIORGIS (PD) ritiene necessario che la Commissione svolga sul provvedimento in esame un approfondimento serio, che ne consideri tutte le implicazioni, evitando eccessive semplificazioni volte a rincorrere una presunta domanda dell'opinione pubblica. Intende dunque evidenziare, in questa sede, alcune di queste implicazioni di cui occorrerà tenere conto nel prosieguo dell'*iter* parlamentare.

In primo luogo, ritiene condivisibile il richiamo al referendum svolto nel 1993, ma fa presente che occorre anche considerare quello che era il reale oggetto di quella consultazione e, in generale, quanto evidenziato dalla Corte costituzionale, a

partire dalla sentenza n. 16 del 1978, riguardo ai limiti del potere di abrogazione delle leggi con referendum ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione. Con la sentenza citata, la Corte costituzionale ha infatti chiarito che esistono « leggi costituzionalmente obbligatorie », ossia leggi formalmente ordinarie, ma costituzionalmente obbligate e quindi non abrogabili completamente. Si tratta delle leggi delle quali l'ordinamento non può fare a meno perché disciplinano aspetti della vita del Paese che non possono restare senza disciplina. Tra queste c'è ad esempio la legge elettorale: è evidente infatti che possono esistere leggi elettorali diverse per contenuto, ma non può non esistere una legge elettorale. Si aggiunga che il referendum abrogativo non priva il legislatore del potere di disciplinare una certa materia per sempre, altrimenti ad ogni referendum si determinerebbe un permanente affievolimento del potere legislativo.

Ora, a suo avviso, la legge sul finanziamento pubblico dei partiti è una legge costituzionalmente obbligatoria, nel senso che si può discutere sulla forma di questo finanziamento, ma non sulla sua esistenza, talché che il referendum del 1993 va inteso come pronunciamento del corpo elettorale contro una particolare forma di finanziamento pubblico dei partiti, e non contro il principio del finanziamento pubblico dei partiti. Che il finanziamento pubblico dei partiti sia necessario discende infatti dall'impianto stesso della Costituzione, che affida alla politica la rappresentanza degli interessi dei cittadini e la composizione degli stessi nel quadro dell'interesse generale. Perché possa svolgere questa sua funzione, occorre però che la politica non solo sia legittimata dal consenso dei cittadini, ma sia libera e autonoma da altri poteri. La separazione e l'autonomia dei poteri non deve infatti essere intesa solo nel senso tradizionale della separazione dei poteri pubblici tra loro – legislativo, giurisdizionale ed esecutivo – bensì anche nel senso più ampio della separazione dei poteri pubblici da altri poteri, e in particolare dal potere economico e da quello mediatico. È la

Costituzione stessa quindi a richiedere che si garantisca l'autonomia del potere politico dagli altri poteri e questa garanzia si attua con il finanziamento pubblico dei partiti. Senza finanziamento pubblico, la politica dipende infatti dalla generosità dei contributi privati e non può essere autonoma dai soggetti che erogano questi contributi e dai loro interessi privati.

Sottolinea quindi come questo non significhi che sia irrilevante il modo in cui si realizza il finanziamento pubblico dei partiti. È anzi essenziale stabilire chi può accedere al finanziamento pubblico, in quali forme e sotto quali condizioni. In particolare, è essenziale che il finanziamento sia trasparente e che sia erogato con il vincolo di servire per la copertura di spese che i partiti sostengono per attività riconducibili alle funzioni proprie e legittime di un partito; non può cioè trattarsi di un finanziamento « in bianco ».

In conclusione, ritiene che la discussione non dovrebbe vertere sul punto se il finanziamento pubblico dei partiti debba esistere, ma sul modo e la forma di questo finanziamento, in quanto senza finanziamento pubblico si mette a rischio la sopravvivenza dei partiti come corpi politici intermedi, strutturati e radicati, laddove solo partiti strutturati e radicati garantiscono non solo la partecipazione dei cittadini al dibattito politico, ma anche la decisione politica.

Renato BALDUZZI (SCpI) rileva che – come emerso dagli interventi fin qui svolti – è comune la convinzione che la discussione in sede referente richieda tempi ragionevoli e congrui alla delicatezza e importanza della materia trattata. D'altra parte, ritiene importante che per le audizioni sia previsto un tempo adeguato e che non si considerino un passaggio dovuto, che si può sbrigare frettolosamente. A suo avviso, si dovrebbe anzi sospendere la discussione per procedere quanto prima alle audizioni, dedicando ad esse un tempo congruo, per poi riprendere la discussione con tempi certi, ma adeguati.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, ricorda che i rappresentanti dei gruppi in Com-

missione hanno manifestato l'avviso che i tempi stabiliti dalla Conferenza dei presidenti di gruppo per l'esame in sede referente siano eccessivamente ristretti e si dice convinto che tale orientamento sarà tenuto nel debito conto dai presidenti di gruppo nell'ambito della Conferenza stessa. Ricordato che attualmente, essendo stata deliberata l'urgenza del provvedimento, la Commissione deve concluderne l'esame entro il 18 luglio, osserva che probabilmente consentire alla Commissione di lavorare per tutto il mese di luglio non implicherebbe un ritardo nell'iter complessivo del provvedimento, atteso che difficilmente l'Assemblea potrebbe discuterlo nell'ultima parte del mese di luglio, quando solitamente i lavori dell'Aula si concentrano sugli atti dovuti e in scadenza. Dichiara infine di non condividere la proposta di rimandare l'esame del provvedimento a dopo lo svolgimento delle audizioni, fermo restando che per le stesse occorre prevedere un tempo congruo.

Danilo TONINELLI (M5S) ricorda che il provvedimento in esame è importante per cittadini e che è necessaria su di esso una ampia convergenza dei gruppi. Ritiene pertanto opportuna una ampia discussione su di esso e chiede alla presidenza di verificare se sia possibile un ampliamento dei tempi di esame, fermo restando che deve trattarsi di tempi certi. Concorda poi con il relatore Fiano sul fatto che non si debba rimandare l'esame del provvedimento a dopo lo svolgimento delle audizioni.

Maurizio BIANCONI (PdL) stigmatizza l'ansia di correre a fare cose che appaiano agli occhi dell'opinione pubblica, ritenendo per contro essenziale fare le cose giuste, soprattutto quando – come in questo caso – si discute di un provvedimento che incide pesantemente sulla vita interna dei partiti e che minaccia la loro stessa esistenza. Fa presente che il problema non è tanto nella parte relativa al finanziamento della politica – a suo parere, se il provvedimento trattasse solo di questo, potrebbe procedere con grande speditezza –

quanto nella parte relativa alla disciplina della democrazia interna dei partiti, essendo quest'ultimo un tema che, per le gravi implicazioni che ha, non può essere trattato di fretta, ma va discusso con la necessaria attenzione. Quindi, considerato che la parte relativa al finanziamento della politica è quella sulla quale c'è la maggiore attenzione e pressione dell'opinione pubblica, suggerisce che si potrebbe operare una sorta di stralcio, nel senso di discutere il tema del finanziamento della politica e il tema della vita interna dei partiti nell'ambito di due distinti procedimenti legislativi, da portare avanti con tempi diversi.

Alfredo D'ATTORRE (PD), premesso di condividere la proposta del deputato Fiano, sottolinea l'importanza delle audizioni che la Commissione ha programmato di svolgere, le quali non costituiscono una perdita di tempo, come qualcuno ha insinuato, ma un'importante occasione di approfondimento su temi essenziali come quelli trattati dai progetti di legge in esame. A suo avviso, è essenziale far capire anche all'esterno che su temi come questi il Parlamento ha il dovere di prendersi il tempo che serve e che il tempo dell'approfondimento non è tempo perso, fermo restando che il tempo che si prende deve essere ben impiegato e che non ci possono essere rinvii ingiustificati. Quanto all'ipotesi di separare la discussione sul finanziamento della politica da quella sulla vita interna dei partiti, esprime il proprio orientamento contrario, ritenendo che il collegamento tra le due parti sia inscindibile e sottolineando come per il suo gruppo la disciplina della democrazia interna dei partiti sia un punto irrinunciabile.

Roberta AGOSTINI (PD), *presidente*, ricorda che le questioni poste con gli interventi procedurali di oggi potranno essere più opportunamente discusse nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Ritiene quindi che, se non vi sono obiezioni, la Commissione potrebbe proseguire l'esame nella seduta odierna, consentendo a chi desi-

dera intervenire di farlo, fermo restando che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di martedì prossimo potrà decidere di rivedere la successiva organizzazione dei lavori. Quindi, non essendovi obiezioni, avverte che riprendono gli interventi di carattere generale.

Danilo TONINELLI (M5S) preliminarmente ricorda come, oltre al disegno di legge del Governo, sul quale i relatori hanno principalmente posto la loro attenzione, siano all'esame della Commissione anche altre proposte di legge.

Osserva quindi come il Movimento 5 Stelle rappresenti un punto di vista nuovo, esterno rispetto alla politica e al passato. Non ci si può infatti esimere dal ricordare che in passato, i finanziamenti pubblici sono stati elargiti ai partiti in misura molto più ampia di quella giustificata dal titolo di rimborsi elettorali. Si trattava del resto di partiti con strutture pesanti, in contrasto con lo spirito dell'articolo 49 della Costituzione, che parla solo di metodo democratico.

Sottolinea come proprio sia proprio a partiti simili che il disegno di legge del Governo tende a dare riconoscimento giuridico, condizionando a questo l'elargizione del finanziamento. Evidenzia che solo durante le campagne elettorali i grandi partiti tendono a diventare per così dire liquidi, per riacquistare subito dopo una struttura orizzontale.

Si parla di certezza del diritto, ma questa, a suo avviso, consiste nel far capire che cosa un partito non deve essere.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) rileva come, a suo avviso, la discussione dovrebbe riguardare, in primo luogo, la necessità o meno che ci sia un finanziamento pubblico ai partiti politici.

Richiama, in proposito, quanto testè evidenziato dal collega Giorgis ritenendo che sia opportuno discutere sulla possibilità di poter effettivamente attribuire una valenza costituzionale alle relative norme.

Evidenzia come con il disegno di legge in esame si stia, di fatto, condizionando

l'erogazione di benefici fiscali ad una certa struttura del partito politico. In pratica, si sta affermando che per poter fare politica occorre essere strutturati in un certo modo. Ricorda come il dibattito in sede di Assemblea costituente fu ampio ed approfondito in proposito ma alla fine si concluse con l'opportunità di non fare espresso riferimento a tali aspetti.

A suo avviso, interferire oggi su tale decisione può apparire in qualche modo semplicistico. In particolare, occorre tenere conto del rischio che, soprattutto a livello locale, per fare una raccolta dei fondi sia necessario dotarsi di uno statuto e delle altre prescrizioni richieste dalla legge. Tale impostazione potrebbe apparire eccessiva soprattutto se si considera la funzione di una lista elettorale. Va infatti tenuta presente la realtà attuale – a livello sia locale sia nazionale – senza prefigurare solo l'ipotesi di un partito stabile e di lunga vita.

Evidenzia come finora sia stata lasciata ampia libertà in questo campo; al con-

tempo, va considerato che gli episodi che hanno portato a disfunzioni nell'utilizzo delle risorse pubbliche riguardavano soggetti politici che si erano dotati di uno statuto « perfetto »: si tratta dunque di porre l'attenzione soprattutto sul tema dei controlli e di come questi vengono effettuati.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 20 giugno 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Atto n. 7).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Atto n. 7);

richiamati i rilievi espressi dalla V Commissione sullo schema di regolamento in esame nella seduta del 21 maggio 2013;

richiamato il parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'Adunanza di Sezione del 7 marzo 2013;

tenuto conto che, rispetto al momento in cui è stato approvato il decreto-legge n. 95 del 2012 sono sopravvenute nuove esigenze sul piano istituzionale, in particolare in ordine alla modifica dell'assetto costituzionale della forma di Stato e di governo, in cui rientra il futuro assetto delle province;

rilevato, infatti, che l'iter dello schema di decreto in esame doveva procedere in parallelo col provvedimento di riordino delle province, che non è invece ancora giunto a compimento anche a seguito della conclusione anticipata della XVI legislatura e che, con l'interruzione del processo di riorganizzazione delle province, si è arrestato il parallelismo con il

processo di riorganizzazione della presenza dello Stato nel territorio, dando luogo ad una situazione chiaramente disarmonica;

ricordato, in particolare, che il Presidente del Consiglio, nell'illustrare alla Camera dei deputati il programma del suo Governo, nella seduta del 29 aprile 2013, ha affermato che «bisogna riordinare i livelli amministrativi e abolire definitivamente le province» e che, conseguentemente, in attesa di tale scelta affidata ancora all'eventualità, non si può, oggi, definire un assetto organizzativo della presenza dello stato sul territorio in materia adeguata;

rilevate, altresì, l'indeterminatezza degli effetti prospettati dallo schema di regolamento in esame in ordine ai risparmi che si dovrebbero conseguire in termini economici e la mancata considerazione di quelli che potrebbero essere gli effetti economici e sociali sulla base della riorganizzazione prospettata;

evidenziato che gli strumenti indicati e le soluzioni avanzate nello schema di regolamento in esame non sembrano supportati da un preventivo esame delle singole funzioni, capace di individuare specificamente i termini attuali di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia, data la diminuzione delle risorse disponibili; al contrario, l'esame di ogni singola funzione-linea di attività normativamente coinvolta, se preventivamente effettuato,

avrebbe potuto evidenziare il punto fondamentale di quale sia il livello essenziale della prestazione, cioè quello non solo irrinunciabile ma che venga incontro a diffusi problemi delle imprese e degli utenti, gravanti in termini di costi e indebiti rallentamenti sulla qualità dell'attività economica e civile del territorio considerato;

richiamato quanto è emerso dalla discussione svolta presso la I Commissione relativamente allo schema di regolamento in titolo, con particolare riguardo al fatto che:

il termine previsto dalla legge per l'emanazione del regolamento in esame è scaduto: infatti l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 prevedeva che il regolamento in questione fosse emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo, ossia entro novanta giorni dal 15 agosto 2012; a ciò si aggiunga che nel frattempo è entrato in carica un diverso Governo;

in mancanza di un quadro normativo certo sull'assetto delle province, l'intervento di cui allo schema di regolamento in esame – richiesto dagli obiettivi di riduzione della spesa fissati dal citato decreto-legge n. 95 del 2012 – non potrà essere affrontato compiutamente prima che sia stata definita la questione del futuro assetto delle province, anche al fine di evitare una serie di costi connessi alla riorganizzazione a fronte di una cornice istituzionale ancora in corso di definizione;

riguardo al testo proposto vi sono molte perplessità, innanzitutto in relazione alla effettiva possibilità di conseguire i risparmi di spesa attesi e al rischio che, al posto dei risparmi, si determinino spese aggiuntive;

andrebbero calcolati non solo i costi aggiuntivi, ma anche quelli indiretti della revisione proposta, calcolando, in particolare, le spese del personale che viene distolto dal suo lavoro ordinario ai fini dell'impiego nel processo di riorganizzazione del sistema;

in merito ai risparmi previsti, va considerato come nuove competenze attribuite ai prefetti, come quella relativa alle stazioni uniche appaltanti, non sono di fatto mai decollate, creando problemi anche economici ai piccoli comuni;

i poteri del prefetto, rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni attinenti ai diritti sociali e civili, appaiono imprecisati, nonché in parte esorbitanti rispetto all'ambito di intervento normativo autorizzato dalla legge per l'esercizio del potere regolamentare del Governo;

dallo schema di regolamento in esame non emerge con sufficiente chiarezza – mentre è un punto che andrebbe riconosciuto formalmente – la titolarità in capo ai prefetti di un compito che di fatto essi ormai svolgono da tempo e che ha comportato la trasformazione della loro figura, vale a dire il compito della promozione della leale cooperazione tra i diversi livelli di governo della Repubblica;

sottolineato come resti comunque ferma l'intenzione del Parlamento di portare avanti una riforma dell'organizzazione dello Stato sul territorio che abbia il carattere dell'organicità e che sia realizzata in armonia con l'assetto istituzionale che sarà definito dal Parlamento al termine del percorso in atto,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Atto n. 7).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Atto n. 7);

richiamati i rilievi espressi dalla V Commissione sullo schema di regolamento in esame nella seduta del 21 maggio 2013;

richiamato il parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'Adunanza di Sezione del 7 marzo 2013;

tenuto conto che, rispetto al momento in cui è stato approvato il decreto-legge n. 95 del 2012 sono sopravvenute nuove esigenze sul piano istituzionale, in particolare in ordine alla modifica dell'assetto costituzionale della forma di Stato e di governo, in cui rientra il futuro assetto delle province;

rilevato, infatti, che l'iter dello schema di decreto in esame doveva procedere in parallelo col provvedimento di riordino delle province, che non è invece ancora giunto a compimento anche a seguito della conclusione anticipata della XVI legislatura e che, con l'interruzione del processo di riorganizzazione delle province, si è arrestato il parallelismo con il

processo di riorganizzazione della presenza dello Stato nel territorio, dando luogo ad una situazione chiaramente disarmonica;

ricordato, in particolare, che il Presidente del Consiglio, nell'illustrare alla Camera dei deputati il programma del suo Governo, nella seduta del 29 aprile 2013, ha affermato che «bisogna riordinare i livelli amministrativi e abolire definitivamente le province» e che, conseguentemente, in attesa di tale scelta affidata ancora all'eventualità, non si può, oggi, definire un assetto organizzativo della presenza dello stato sul territorio in materia adeguata;

rilevate, altresì, l'indeterminatezza degli effetti prospettati dallo schema di regolamento in esame in ordine ai risparmi che si dovrebbero conseguire in termini economici e la mancata considerazione di quelli che potrebbero essere gli effetti economici e sociali sulla base della riorganizzazione prospettata;

evidenziato che gli strumenti indicati e le soluzioni avanzate nello schema di regolamento in esame non sembrano supportati da un preventivo esame delle singole funzioni, capace di individuare specificamente i termini attuali di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia, data la diminuzione delle risorse disponibili; al contrario, l'esame di ogni singola funzione-linea di attività normativamente coinvolta, se preventivamente effettuato,

avrebbe potuto evidenziare il punto fondamentale di quale sia il livello essenziale della prestazione, cioè quello non solo irrinunciabile ma che venga incontro a diffusi problemi delle imprese e degli utenti, gravanti in termini di costi e indebiti rallentamenti sulla qualità dell'attività economica e civile del territorio considerato;

richiamato quanto è emerso dalla discussione svolta presso la I Commissione relativamente allo schema di regolamento in titolo, con particolare riguardo al fatto che:

il termine previsto dalla legge per l'emanazione del regolamento in esame è scaduto: infatti l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 prevedeva che il regolamento in questione fosse emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo, ossia entro novanta giorni dal 15 agosto 2012; a ciò si aggiunga che nel frattempo è entrato in carica un diverso Governo;

in mancanza di un quadro normativo certo sull'assetto delle province, l'intervento di cui allo schema di regolamento in esame – richiesto dagli obiettivi di riduzione della spesa fissati dal citato decreto-legge n. 95 del 2012 – non potrà essere affrontato compiutamente prima che sia stata definita la questione del futuro assetto delle province, anche al fine di evitare una serie di costi connessi alla riorganizzazione a fronte di una cornice istituzionale ancora in corso di definizione;

riguardo al testo proposto vi sono molte perplessità, innanzitutto in relazione alla effettiva possibilità di conseguire i risparmi di spesa attesi e al rischio che, al posto dei risparmi, si determinino spese aggiuntive;

andrebbero calcolati non solo i costi aggiuntivi, ma anche quelli indiretti della revisione proposta, calcolando, in particolare, le spese del personale che viene distolto dal suo lavoro ordinario ai fini dell'impiego nel processo di riorganizzazione del sistema;

in merito ai risparmi previsti, va considerato come nuove competenze attribuite ai prefetti, come quella relativa alle stazioni uniche appaltanti, non sono di fatto mai decollate, creando problemi anche economici ai piccoli comuni;

i poteri del prefetto, rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni attinenti ai diritti sociali e civili, appaiono imprecisati ed esorbitanti rispetto all'ambito di intervento normativo autorizzato dalla legge per l'esercizio del potere regolamentare del Governo; i poteri del prefetto appaiono inoltre imprecisati per quanto attiene alle funzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza e di pubblica incolumità;

dallo schema di regolamento in esame non emerge con sufficiente chiarezza – mentre è un punto che andrebbe riconosciuto formalmente – la titolarità in capo ai prefetti di un compito che di fatto essi ormai svolgono da tempo e che ha comportato la trasformazione della loro figura, vale a dire il compito della promozione della leale cooperazione tra i diversi livelli di governo della Repubblica;

sottolineato come resti comunque ferma l'intenzione del Parlamento di portare avanti una riforma dell'organizzazione dello Stato sul territorio che abbia il carattere dell'organicità e che sia realizzata in armonia con l'assetto istituzionale che sarà definito dal Parlamento al termine del percorso in atto,

esprime

PARERE CONTRARIO.